

ARGOMENTI DELLA LEZIONE

- Normativa di riferimento
- Il bilancio di esercizio
- Lo stato patrimoniale

IL BILANCIO DI ESERCIZIO

Bilancio d'esercizio = **documento contabile**, redatto alla fine di ogni periodo amministrativo (a fine esercizio), con cui si **rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria** dell'azienda e il **risultato economico d'esercizio**, con l'obiettivo di tutelare soci, terzi ed assicurati, e sempre con lo scopo di garantire una confrontabilità in termini formali e di contenuto

Strumento di rappresentazione sintetica della gestione d'impresa

Strumento indispensabile per:

- la direzione dell'azienda,
- conoscere il risultato economico dell'impresa (se la gestione ha prodotto un utile o una perdita)
- programmare la gestione futura

Strumento di gestione economica, patrimoniale e finanziaria


FINALITÀ DEL BILANCIO

- Rappresentare la composizione e la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio;
- evidenziare l'andamento della gestione economica e dei flussi finanziari dell'impresa;
- rispondere agli obblighi contabili e fiscali previsti dal codice civile
- mettere a disposizione di operatori esterni ed interni all'impresa informazioni sull'andamento dell'impresa

Deve essere compilato secondo le norme previste da:

- codice civile;
- > testo unico delle imposte sui redditi;
- principi contabili.





LE FUNZIONI ASSOLTE DAL BILANCIO DI ESERCIZIO

Funzione conoscitiva

- deve garantire informazioni dettagliate ai soggetti interessati all'andamento aziendale;
- deve essere attendibile riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- deve essere neutrale riguardo alle informazioni fornite;

Funzione di controllo

- deve permettere la verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati e dell'adempimento degli obblighi civilistici e fiscali
- deve permettere il controllo dell'operato degli amministratori da parte dei soggetti interessati;
- …in vista di una programmazione futura



LA STRUTTURA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

- > Stato Patrimoniale (definisce le attività e passività a fine esercizio)
- Conto Economico (contiene costi e ricavi dell'esercizio)
- Nota Integrativa: contiene informazioni obbligatorie previste dalla legge e informazioni aggiuntive la cui esposizione è consigliata dai principi contabili
- > Allegati al bilancio di esercizio: altri documenti obbligatori, ma allegati del bilancio di esercizio
 - Relazione sulla gestione: contiene un'analisi fedele ed esauriente della situazione dell'impresa, del risultato della gestione nel suo complesso ed una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa è esposta



Fornisce informazioni che riguardano:

- l'evoluzione del portafoglio assicurativo;
- l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;
- le forme riassicurative maggiormente significative adottate;
- le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
- le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti.
- Relazione del collegio sindacale (organo di vigilanza presente nell'impresa che si compone di 3/5 membri eletti dall'assemblea ordinaria dei soci): evidenzia eventuali eccezioni del collegio sindacale e della società di revisione. In caso negativo esprime il parere favorevole alla approvazione del bilancio



- Relazione della società di revisione: valuta se il bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione: il bilancio deve esprimere con chiarezza e in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società. Tale relazione è corredata dalla relazione dell'attuario revisore che esprime un giudizio sulle riserve tecniche.
- Relazione dell'attuario: esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa, avuto riguardo alle disposizioni del codice delle assicurazioni (D. Lgs n.209/2005) e tenuto conto di corrette tecniche attuariali




Le imprese di assicurazione e di riassicurazione depositano, in allegato al bilancio, un prospetto contenente l'indicazione delle attività che sono state assegnate, alla chiusura dell'esercizio, alla copertura delle riserve tecniche

depositano altresì il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità, che viene sottoscritto anche dall'attuario incaricato per i rami vita

attività a copertura delle riserve tecniche

situazione del margine di solvibilità

DOCUMENTAZIONE DI BILANCIO (D.LGS N.173/1997)





TIMING DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO

- ▶Il bilancio deve essere redatto alla fine di ogni esercizio (31.12. Anno)
- ►"Ilbilancio deve essere approvato entro il 30 aprile, prorogabile al 30 giugno quando lo richiedano particolari esigenze, quando sia prevalente l'attività di riassicurazione o prevista la redazione del consolidato.
- Per le imprese che svolgono solo attività di riassicurazione il termine previsto è il 30 giugno, prorogabile al 30 settembre"

 (Regolamento ISVAP n° 22/2008)



TIPICA RAPPRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

L'insieme dei prospetti del bilancio è articolato in gestioni, a loro volta strutturate in un sistema di informazioni a "cascata", che consentono di lo sviluppo di un quadro informativo progressivo.



L'EVOLUZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Normativa antecedente l'applicazione dei principi contabili internazionali e della direttiva su Solvency II:

▶D.P.R. n. 449/1959: approvazione del Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private;

....

- ▶ Prime direttive danni e vita (rispettivamente direttive n.73/239- 240/CE del 1973 e n. 79/267/CE del 1979): nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private e il diritto di stabilimento in uno Stato membro, coordinamento delle legislazioni degli Stati membri;
- ►Seconde direttive danni e vita (rispettivamente n.88/357/CE del 1988 e n. 90/619 del 1990): introduzione del principio della libera prestazione di servizi e dell'home country control per i grandi rischi e host country control per i rischi di massa;



▶Terze direttive danni e vita (rispettivamente n. 92/49/CE e 92/96/CE del 1992):

- viene realizzata pienamente l'apertura del mercato, viene stabilito il principio dell'home country control (la vigilanza compete esclusivamente allo Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione);
- viene limitato il ruolo della vigilanza al solo aspetto della solvibilità con conseguente abolizione di controlli preventivi sulle tariffe e sulle norme contrattuali (deregolamentazione della vigilanza).

CON IL RECEPIMENTO DELLE TERZE DIRETTIVE RELATIVE AL SETTORE ASSICURATIVO IL LEGISLATORE ITALIANO HA CONCLUSO IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE VOLTO ALLA CREAZIONE DI UN MERCATO UNICO EUROPEO DELL'ASSICURAZIONE.

Tale obiettivo ha richiesto l'emanazione di tre "generazioni" di direttive comunitarie ed un periodo di circa 25 anni per l'attuazione.

- **D. Lgs. n. 175/1995**: c.d. attuazione Terza direttiva danni (92/49/CE);
- **D. Lgs. n. 174/1995**: c.d. attuazione Terza direttiva vita (92/96/CE).

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DISPOSIZIONE DI VIGILANZA

- ▶D. Lgs. n. 173/1997 (attuazione della direttiva 91/674/CE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione): rappresenta il primo passo in Italia verso una definizione del bilancio in un contesto europeo
- ▶ Regolamento CE n. 1606/2002: prevede l'applicazione dei principi contabili internazionali definiti International Accounting Standards (IAS) ed ha obbligato tutte le società della UE quotate in un mercato regolamentato a redigere, al più tardi a partire dal 2005, il bilancio consolidato conformemente agli IAS.

Tale regolamento costituisce atto giuridico di portata generale e la sua applicazione è obbligatoria e direttamente applicabile a ciascuno Stato comunitario.


- **D. Lgs. n. 38/2005**: ha disciplinato l'obbligo presente nel Reg. 1606/2002, per le società che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. 173/1997, di redigere i bilanci secondo i principi contabili internazionali.
- ▶D. Lgs. n. 209/2005: codice delle assicurazioni private (titolo VIII: bilancio e scritture contabili): ha riordinato la regolamentazione dell'intero settore assicurativo.



UN NUOVO IMPIANTO NORMATIVO DELLA VIGILANZA

- ►Nuovo impianto normativo della vigilanza introdotto dalle direttive di terza generazione
- ▶ Abolizione del controllo ex-ante da parte delle autorità di vigilanza
- ▶ Grande rilievo da parte della vigilanza finanziaria, articolata su tre pilastri:
 - verifica della congruità delle riserve tecniche;
 - verifica della **corretta valutazione degli attivi** nonché di una sufficiente dispersione e diversificazione dell'asset risk;
 - verifica dello stato di **solvibilità dell'impresa**.

I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO



PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (ART. 2423 C.C.)

- ►Il bilancio deve essere redatto con <u>CHIAREZZA</u> e deve rappresentare in modo <u>VERITIERO</u> e <u>CORRETTO</u> la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico
- ► Postulati fondamentali (art.2423 del codice civile):
 - Chiarezza (comprensibilità)
 - trova conferma nell'obbligo di rispettare gli schemi di bilancio;
 - -nel divieto di raggruppamenti di voci (le voci possono essere raggruppate solo quando ciò è irrilevante ai fini della comprensione o quando favorisce la chiarezza del bilancio);
 - -nel divieto di compensi di partite: non vanno effettuate compensazioni tra valori di bilancio di segno opposto.
- Rappresentazione veritiera e corretta (quadro fedele ed attendibile)
 - -se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie;
 - le stime e le iscrizioni in bilancio devono essere eseguite correttamente, rispettando le norme di legge e i principi contabili.



I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (ART. 2423 BIS C.C.)

principio della PRUDENZA

principio della

COSTANZA

- la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato;
- 2. si possono indicare esclusivamente gli **utili realizzati** alla data di chiusura dell'esercizio;
- si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- 4. si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
- **6.** i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

principio di CONTINUITÀ principio di **PREVALENZA** della SOSTANZA sulla FORMA principio di **COMPETENZA** principio della **VALUTAZIONE SEPARATA**



- ▶ Principio della **PRUDENZA**: la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta secondo prudenza; devono essere imputati al periodo le perdite presunte non ancora verificatesi, mentre non vanno considerati eventuali utili non ancora realizzati.
- Principio della <u>COMPETENZA</u>: il reddito va determinato attribuendo i costi e i ricavi all'esercizio a cui si riferiscono "economicamente" e non a quello in cui sono pagati o riscossi quindi indipendentemente dalla loro manifestazione monetaria.
- ▶Principio della <u>VALUTAZIONE SEPARATA</u>: se in una stessa voce sono inclusi elementi eterogenei si devono valutare separatamente.
 - •Obiettivo: evitare che nella valutazione complessiva di una specifica voce patrimoniale vengano effettuate compensazioni tra perdite presunte e utili non ancora realizzati (utili sperati).

- Principio della <u>COSTANZA</u>: i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro (salvo casi eccezionali purché se ne dia evidenza nella nota integrativa, si specifichino le motivazioni della deroga e le conseguenze sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa) Continuità di applicazione dei principi contabili e dei criteri di valutazione.
 - ●Obiettivo: assicurare le condizioni per la <u>comparabilità</u> dei bilanci nel tempo (per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l'importo della voce relativa all'esercizio precedente)
- ▶Principio della <u>CONTINUITÀ AZIENDALE</u>: le valutazioni devono essere effettuate in ipotesi di normale funzionamento e tenendo presenti le evoluzioni presumibili della gestione. Il concetto di continuità aziendale implica che la società continuerà nella sua esistenza operativa per un futuro prevedibile.

La redazione del bilancio nella prospettiva della continuità aziendale è incompatibile con l'intenzione o la necessità di liquidare o interromperne l'attività



PREVALENZA della SOSTANZA sulla FORMA il principio introdotto nell'art. 2423bis del c.c. dal d.lgs n. 6/2003 con la locuzione "la valutazione delle voci deve essere fatta (...) nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato". tale principio richiama l'esigenza di individuare la sostanza economica al di là degli aspetti formali legati a un'interpretazione troppo restrittiva delle implicazioni giuridiche e fiscali che li determinano.

- ► La <u>verità</u> richiesta nel bilancio non può essere oggettiva, essendo numerose poste in bilancio basate su prudenti stime, ma sarà espressa rispettando quanto previsto dalla legge.
- ► La <u>forma</u> del bilancio risulterà chiara se verranno rispettate le disposizioni previste in merito alla forma e alla struttura dei conti.

SCHEMI DI BILANCIO

CODICE DELLE ASSICURAZIONI (D. LGS. N. 209/2005), ART. 91 "PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO":

▶Le imprese di assicurazione e di riassicurazione (che hanno sede legale nel territorio italiano e le sedi secondarie di cui all'art. 88), che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali "BILANCIO DI ESERCIZIO IAS/IFRS" (*)

▶Le imprese di assicurazione e di riassicurazione (che hanno sede legale nel territorio italiano e le sedi secondarie di cui all'art. 88) che non utilizzano i principi contabili internazionali, redigono il bilancio in conformità al decreto legislativo n. 173/1997 "BILANCIO DI ESERCIZIO" (*)


(*) Denominazioni come da regolamento ISVAP n.7/2007



Bilancio di esercizio di imprese di assicurazione non quotate

(obbligo a partire dal 2006 fino all'entrata in vigore della fase 2)

Bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione quotate che non redigono il consolidato e bilancio consolidato (obbligo a partire dal 2005)



Decreto Legislativo n. 173/1997 e successive modifiche

razionalizzato con

Regolamento ISVAP n.

22/2008

(norme contabili nazionali)

Bilancio local GAAP (Generally

Accepted Accounting Principles)

Decreto legislativo

n. 38/2005 attuato con

Regolamento ISVAP

n. 7/2007 (norme

contabili IAS/IFRS)

Bilancio IAS/IFRS



Regolamento ISVAP n. 22/2008 Bilancio local GAAP

- Regolamento su disposizioni e schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
- Razionalizza e sistematizza le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale emanati per le imprese di assicurazione e riassicurazione che <u>NNON APPLICANO</u> i principi contabili internazionali

► Regolamento ISVAP n. 7/2007 Bilancio IAS/IFRS

- Regolamento sugli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che <u>SONO TENUTE</u> all'adozione dei principi contabili internazionali
- Disciplina i prospetti e le istruzioni di compilazione che le imprese devono seguire per la redazione del bilancio IAS/IFRS e della relazione semestrale e fornisce indicazioni sul contenuto di relazione sulla gestione e nota integrativa
- Riprende le disposizioni vigenti sulla modulistica di vigilanza da allegare al bilancio consolidato e il giudizio dell'attuario incaricato nella relazione semestrale

SCHEMI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DELLA RELAZIONE SEMESTRALE (REG. ISVAP 22/2008)

Per le imprese di assicurazione e riassicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali e continuano ad essere disciplinate dal decreto legislativo n. 173/1997 e successive modifiche

► L'impresa redige

- stato patrimoniale e conto economico
- nota integrativa al bilancio di esercizio e allegati di nota integrativa
- rendiconto finanziario da allegare al bilancio di esercizio in forma libera

► Relazione semestrale

- •Comprende stato patrimoniale e conto economico. In allegato anche il rendiconto finanziario
- E' accompagnata da un commento che contiene le informazioni sui criteri di valutazione utilizzati, la situazione patrimoniale e l'andamento economico del semestre, rappresentati nei prospetti contabili
- •Nel commento sono illustrate i criteri di valutazione delle riserve tecniche se diversi da quelli adottati in sede di redazione del bilancio di esercizio



- Le norme generali di redazione del bilancio sono espresse negli art. 2423 e 2423-bis del codice civile
- I conti annuali delle imprese di assicurazione sono disciplinati dal D. Lgs. n.173/1997
- Le imprese di assicurazione quotate nei mercati regolamentati e quelle che redigono il bilancio consolidato sono tenute al recepimento dei principi contabili internazionali in linea con il D. Lgs. n. 38/2005 e secondo le istruzioni indicate nel Reg. ISVAP n.7/2007 e successive modifiche apportate dal Provvedimento IVASS n.29/2015
- ►Le imprese di assicurazione non quotate che redigono il bilancio di esercizio (D. Lgs. n.173/1997) seguono le disposizioni di cui al Reg. ISVAP n. 22/2008
- ▶Organismo Italiano di Contabilità (OIC): provvede ad emanare i principi contabili nazionali per la redazione del bilancio local GAAP (www.fondazioneoic.eu)



STATO PATRIMONIALE

situazione patrimoniale e finanziaria elenca e quantifica ciò che l'impresa ha o vanta di avere dai suoi debitori e gli impegni assunti dalla stessa impresa nei confronti dei suoi creditori

CONTO ECONOMICO

componenti positive e negative del reddito fornisce un resoconto dei costi e ricavi che hanno caratterizzato la gestione dell'impresa

NOTA INTEGRATIVA

informazioni aggiuntive, esplicative e complementari fornisce informazioni
aggiuntive e chiarimenti in
merito anche a quanto
riportato nello stato
patrimoniale e nel conto
economico



DESCRIZIONE DELLE VOCI CHE COMPONGONO LO STATO PATRIMONIALE

- ► Fotografia della consistenza patrimoniale dell'impresa di assicurazione:
 - Attività
 - Passività
 - Patrimonio netto
- Struttura a sezioni contrapposte e a sviluppo orizzontale (4 livelli di raggruppamento: macro classi, classi, voci, sottovoci. Lettere maiuscole, numeri arabi, numeri romani, lettere minuscole)
 - Risultati di sintesi
 - Risultati più dettagliati
- ► Prospetto unico per la gestione danni e per la gestione vita
- ► Attivo e passivo di sposti in ordine crescente in termini di liquidità e di esigibilità
- ▶ Distinzione tra "attivi ad utilizzo durevole"e "attivi ad utilizzo non durevole"



Attivo

- A. Crediti per capitale sociale non versato
- B. Attivi Immateriali (provvigioni da ammortizzare, costi di ampliamento, ecc.)
- C. Investimenti (immobili, azioni altre società, obbligazioni, ecc.)
- D. Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione
- D. bis

Riserve a carico riassicuratori

- E. Crediti
- F. Altri elementi dell'attivo (depositi bancari, ecc.)

31

G. Ratei e Risconti

• TOTALE ATTIVO

Passivo

- A. Patrimonio Netto (capitale sociale, riserve statutarie, riserva legale, utile (perdita) d'esercizio)
- B. Passività subordinate
- C. Riserve tecniche
- D. Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione
- E. Fondi per rischi e oneri (imposte indirette)
- F. Deposití ricevuti dai riassicuratori
- G. Debiti e altre passività
- H. Ratei e risconti

• TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ATTIVO

- ► Costo storico: insieme degli oneri sostenuti dall'azienda per l'acquisizione o la produzione di un determinato bene
 - Segue un'impostazione retrospettiva
 - Valutazione ispirata prevalentemente al concetto di prudenza fondamentale per un bilancio che tuteli assicurati, soci o finanziatori della società



IL BILANCIO DI ESERCIZIO: PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E IAS/IFRS

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ATTIVO

Valore corrente

- per gli **investimenti trattati in mercati regolamentati** il valore corrente coincide con il **valore di mercato**
- per gli investimenti trattati in mercati non regolamentati la valutazione deve essere effettuata sulla base di una stima prudente del loro probabile valore di realizzo, tenendo conto anche dei relativi prezzi di negoziazione

STATO PATRIMONIALE: VOCI DELL'ATTIVO

- A) <u>Crediti verso soci per capitale sociale sottoscritto non versato</u>: credito che l'impresa vanta nei confronti dei soci per l'ammontare del capitale sociale che viene versato successivamente alla costituzione dell'impresa (nello SP si indica anche la parte di capitale già richiamato dagli amministratori che la società prevede di incassare in tempi brevi);
- B) Attivi immateriali: costi sostenuti dell'impresa per l'acquisto di immobilizzazioni(*) immateriali la cui utilità è pluriennale vengono in parte rinviati per quote ai successivi esercizi nell'ambito del periodo di effettivo consumo:
 - Costi di impianto: spese di ricerca, spese per la formazione del personale;
 - Costi di ampliamento: spese sostenute per avviare nuove strutture;
 - Provvigioni di acquisizione da ammortizzare: parte residua delle provvigioni di acquisizione liquidate anticipatamente al momento della sottoscrizione del contratto. Sono riferite a contratti assicurativi pluriennali che, essendo state corrisposte anticipatamente agli intermediari, vanno capitalizzate ed ammortizzate negli anni di durata delle coperture.
- (*) Immobilizzazioni = costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi



- C) Investimenti: sono immobilizzazioni materiali e finanziarie effettuate con l'impiego dei mezzi ricevuti dagli assicurati, dei mezzi propri e di eventuali finanziamenti ricevuti mediante indebitamenti:
 - I) Terreni e fabbricati : sono valutati o al costo di acquisto o al costo di produzione (D. Lgs n.173/1997, art.16). Perizia ogni cinque anni (Regolamento IVASS n. 22)
 - II) Investimenti in imprese del gruppo e in altre partecipate
 - azioni e quote di imprese, obbligazioni, finanziamenti ad imprese:
 - Controllate (si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, o comunque sufficiente da garantire un'influenza dominante)
 - Controllanti
 - Consociate (sottoposte al controllo dello stesso soggetto controllante)
 - Collegate (società su cui si esercita un'influenza notevole)
 - -Partecipate (imprese di cui si detiene direttamente una partecipazione)

STATO PATRIMONIALE: VOCI DELL'ATTIVO

III) Altri investimenti finanziari:

•investimenti puramente finanziari, quali obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso purché non rientrino nella voce precedente

IV) Depositi presso imprese cedenti:

- •Le imprese che accettano rischi in riassicurazione (riassicurazione attiva), indicano sotto questa voce i depositi in contanti costituiti presso le imprese cedenti o presso terzi in relazione ai rischi assunti in riassicurazione, a seguito di trattenuta effettuata dalle cedenti stesse sulla base delle condizioni contrattuali
- •rappresentano una garanzia per l'impresa che cede i rischi in riassicurazione (cedente)
- •eventuali operazioni di riassicurazione di segno opposto sono indicate nella voce del passivo dello stato patrimoniale "F. Depositi ricevuti dai riassicuratori"

IL BILANCIO DI ESERCIZIO: PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E IAS/IFRS

STATO PATRIMONIALE: VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DELL'ATTIVO AD UTILIZZO DUREVOLE

Elementi dell'attivo ad utilizzo durevole:

- B «attivi immateriali»
- C.I «terreni e fabbricati»
- C.II «investimenti in imprese del gruppo e in altre partecipate» destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento (D. Lgs n.173/1997, art. 15)
- ► Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole sono iscritti al costo di acquisto o di produzione
- ▶ Il costo degli attivi ad utilizzo durevole la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione
- ▶ Il valore corrente degli investimenti di cui alla classe C «investimenti» dell'attivo, deve essere indicato nella nota integrativa; obbligo imposto a fini di comparabilità e trasparenza

STATO PATRIMONIALE: VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DELL'ATTIVO AD UTILIZZO DUREVOLE

- ►Valore di mercato dei terreni e fabbricati: prezzo al quale il bene immobile può essere venduto al momento della valutazione con un contratto privato tra un venditore e un compratore assumendo che la vendita avvenga in condizioni normali (condizioni regolari) artt. 19- 20 Reg. ISVAP n. 22/2008
 - ●Valore di mercato determinato attraverso una valutazione distinta di ogni terreno e di ogni fabbricato
 - •Valutazione che deve essere aggiornata in presenza di variazioni significative nelle caratteristiche del terreno/fabbricato o nel mercato di riferimento e, in ogni caso, almeno ogni 5 anni
 - •Valore di mercato determinato in base a metodologie di tipo patrimoniale, alle caratteristiche intrinseche (costruzione e le condizioni di conservazione) ed estrinseche (vincoli urbanistici, diritti di godimento altrui, costi di manutenzione, redditività) dei beni e tenendo conto della loro redditività



STATO PATRIMONIALE: VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DELL'ATTIVO AD UTILIZZO NON DUREVOLE

▶Gli investimenti e gli altri elementi dell'attivo non destinati a rimanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa sono valutati al costo di acquisto o di produzione o, se minore, al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (D. Lgs. n.173/1997, art. 16).

- ► Titoli trattati nel mercato regolamentato:
 - •valore di mercato = quotazioni dell'ultimo giorno di transazione che precede la data di chiusura dell'esercizio.

- D) Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione:
 - investimenti il cui valore definisce, o concorre a definire, la prestazione di contratti legati a fondi di investimento (unit linked) o indici di mercato (index linked), il cui rischio d'investimento è a carico degli assicurati
 - investimenti legati alla gestione dei fondi pensione

Investimenti valutati al valore corrente, così come gli altri investimenti non durevoli (D. Lgs. n.173/1997, art. 16). Il metodo di valutazione adottato deve essere descritto e motivato nella nota integrativa.

D Bis) Riserve tecniche a carico dei riassicuratori:

• comprendono gli importi delle riserve tecniche cedute dall'impresa di assicurazione ai riassicuratori in virtù di quanto stabilito nei trattati di riassicurazione

N.B. Le riserve tecniche riportate nello stato patrimoniale passivo sono al lordo della riassicurazione

- ► <u>E) Crediti</u>: crediti diversi da quelli relativi alla classe A (creditiper capitale sociale non versato)
 - 1) Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta *nei confronti degli* assicurati: premi scaduti, ma non ancora riscossi
 - 2) Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta verso intermediari di assicurazione: rendiconti periodici, per indennizzi dovuti da nuovi agenti entranti, per prestiti o anticipi erogati a diverso titolo dalla compagnia
 - 3) Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta *verso compagnie*: crediti derivanti da accordi e convenzioni tra compagnie (coassicurazione, cid, ecc.)
 - **E.II)** Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione

Sono valutati al valore presumibile di realizzazione

► <u>F) Altri elementi dell'attivo</u>: categoria residuale che raccoglie elementi non presenti nelle voci precedenti in virtù di quanto stabilito nei contratti di riassicurazione



► G) Ratei e risconti:


Importi calcolati per rispettare il principio di competenza

 Ratei attivi: quote di proventi di competenza dell'esercizio, che verranno introitati in esercizi successivi.
 Si hanno quando la rilevazione contabile di ricavi comuni a due esercizi

consecutivi avviene in via posticipata

<u>Esempio</u>: in data 1/11/2010 l'impresa concede un prestito ad un cliente per l'importo di 10.000 euro da restituirsi dopo 2 anni. Il tasso di interesse concordato è pari al 4%.

Il pagamento dell'interesse avviene **posticipatamente** ogni trimestre. Quindi in data 1/02/2011 l'impresa ha incassato l'interesse trimestrale pari a: 10.000 * 4% / 4 = 100 (essendo i trimestri in un anno pari a 4). La parte di ricavo di competenza dell'esercizio 2010 è pari a: 100 * 61/92 = 66 € rateo attivo




61 giorni di competenza dell'esercizio 2010 e 31 giorni dell'esercizio 2011



 Risconti attivi: oneri pagati entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
 Si hanno quando la rilevazione contabile di un costo comune a due esercizi consecutivi avviene in via anticipata

<u>Esempio</u>: in data 1/09/2010 l'impresa prende in affitto un immobile ad un canone semestrale di 12.000 euro. Il canone viene pagato **anticipatamente** alla scadenza del semestre, il 28/02/2011. Il costo, per la parte 1/09-31/12 è di competenza dell'esercizio 2010 e per la parte 31/12- 28/02 di competenza dell'esercizio successivo (2011) e dovrà essere rinviata al futuro. Nel bilancio 2010 si deve iscrivere un <u>risconto attivo</u> pari a 12.000*59/180 = 3,933 (sospensione di una parte di costo da rinviare all'esercizio 2011)



121 giorni di competenza dell'esercizio 2010 e 59 giorni dell'esercizio 2011

- ▶ <u>A) Patrimonio netto</u>: individua la differenza tra il valore delle attività patrimoniali e delle passività patrimoniali
 - I) Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente: "comprende tutti gli importi che, in relazione alla forma giuridica dell'impresa costituiscono il capitale della medesima".
 - II) Riserva da sovrapprezzo: pari alla differenza tra il prezzo delle azioni dell'impresa all'emissione ed il valore nominale delle azioni stesse.
 - **III) Riserve di rivalutazione**: individuano le possibili rivalutazioni degli attivi che si attuano se il valore corrente è significativamente superiore a quello contabile.
 - IV) **Riserva legale**: riserva che obbligatoriamente per legge prevede l'accantonamento in ogni esercizio di una parte degli utili, sino al raggiungimento di un ammontare funzione del capitale sociale.
 - V) Riserva statutaria: accantonamento di utili effettuati sulla scorta di quanto previsto dagli statuti societari.

- VI) Riserve per azioni proprie e della controllante: riserve che devono essere costituite a fronte del riacquisto di azioni proprie o della controllante che sono iscritte al costo di acquisizione nello stato patrimoniale attivo (*riserva indisponibile*: non può essere distribuita ai soci, non può essere utilizzata per aumento gratuiti di capitale. Se utilizzata per coprire perdite deve essere ricostituita)
- VII) **Altre riserve**: tutte le riserve patrimoniali non incluse nelle classi da A.II a A.VI
- VIII) Utili (perdite) portati a nuovo: parte rimanente degli utili (o di perdite) degli esercizi precedenti dopo la distribuzione e l'incremento delle riserve
- IX) Utili (perdita) di esercizio: utile (o perdita) di esercizio a fronte della quale l'assemblea dei soci dovrà deliberare rispettivamente per la destinazione (in caso di utile) o per la copertura (in caso di perdita)

- ▶ B) Passività subordinate: debiti (in genere forme di finanziamento a medio-lungo termine effettuate dai soci sotto forma obbligazionaria), il cui diritto al rimborso da parte del creditore, nel caso di liquidazione dell'impresa è subordinato al rimborso di altri creditori non subordinati e a condizione che ci siano attività da liquidare;
- ▶ C) Riserve tecniche: accantonamenti tecnici a cui ciascuna impresa deve provvedere per far fronte in misura sufficiente agli impegni presi nei confronti di contraenti, assicurati e beneficiari delle prestazioni assicurative
 - Costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative individuate dall'ISVAP con apposito regolamento
 - Obbligo di costituire riserve tecniche sufficienti a far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione
 - o D.Lgs.209/2005, art.36 bis e seguenti
 - Reg. Isvap n. 21/2008 (imprese rami vita) e Reg. Isvap n. 16/2008 (imprese rami danni)



SCHEMI E CONTENUTO DELLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

C – RISERVE TECNICHE

■ La macroclasse accoglie le riserve tecniche costituite in conformità agli articoli 36 e 37 (lavoro diretto) e 64 (lavoro indiretto) del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni). Le riserve tecniche si riferiscono distintamente ai **rami danni** e ai **rami vita**:

- Rami danni:

- 1 Riserva premi
- 2 Riserva sinistri
- 3 Riserva per partecipazione agli utili e ristorni
- 4 Altre riserve tecniche
- 5 Riserve di perequazione.

– Rami vita:

- 1 Riserve matematiche
- 2 Riserva premi delle assicurazioni complementari
- 3 Riserva per somme da pagare
- 4 Riserva per partecipazione agli utili e ristorni
- 5 Altre riserve tecniche.



IL BILANCIO DI ESERCIZIO: PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E IAS/IFRS

SCHEMI E CONTENUTO DELLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

C – RISERVE TECNICHE

I - RAMI DANNI

1. Riserva Premi

- Il conto accoglie la riserva premi, costituita dalle due componenti riserva per frazioni di premi e riserva per rischi in corso nonché le riserve integrative della riserva per frazioni di premi, di cui all'art. 37, comma 4, del decreto e al titolo II, capo I, del Regolamento ISVAP n. 16 del 4 marzo 2008.
- In particolare le imprese che esercitano l'assicurazione delle cauzioni, della grandine, delle altre calamità naturali e dei danni derivanti dalla energia nucleare sono tenute ad integrare la riserva per frazioni di premi in relazione alla natura particolare dei rischi stessi.
- La costituzione della riserva per rischi in corso va effettuata per ramo ed è obbligatoria in presenza dei presupposti di cui al citato Regolamento ISVAP n.16 ex art. 9 e quindi nella misura in cui l'importo da accantonare superi quello della riserva per frazioni di premi e le rate di premio che saranno esigibili nell'esercizio successivo.

I - RAMI DANNI

- 1. Riserva Premi Per frazioni di premi (pro-rata temporis)
- Criterio della ripartizione temporale del premio per anno di competenza.
- Calcolo analitico contratto per contratto sulla base dei premi lordi contabilizzati, al netto delle spese di acquisizione (provvigioni di acquisizione, altre spese dirette di acquisizione e, per i costi pluriennali, l'eventuale quota di ammortamento relativa all'esercizio).
- Non sono deducibili le provvigioni di incasso!
- In alternativa al pro-rata temporis, possibilità di calcolarla utilizzando il metodo forfettario (solo se il risultato è una riserva superiore e in un range del 2%).



I - RAMI DANNI

1. Riserva Premi – Riserva per rischi in corso

- La finalità è quella di non far gravare sugli esercizi successivi le eventuali conseguenze economiche negative dei contratti stipulati nell'esercizio
- Il principio generale della prudenza richiede infatti che non vengano rinviate agli esercizi futuri perdite già note al momento della redazione del bilancio
- In altri termini, gli esercizi futuri dovranno chiudere almeno in pareggio la gestione dei contratti stipulati entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente
- La presenza della componente di riserva premi per rischi in corso è indicativa di un mancato equilibrio tecnico nel ramo.



I - RAMI DANNI

1. Riserva Premi – Riserva per rischi in corso

- Può essere calcolata con un criterio:
 - 'analitico', considerando n. di contratti, frequenza, costo medio stimato dei sinistri (poco utilizzato)
 - 'empirico', considerando il rapporto sinistri/premi di competenza della generazione corrente e depurando i premi emessi della percentuale di abbattimento della riserva premi (comunemente utilizzato).
- Metodo empirico: il costo dei sinistri futuri viene stimato applicando il loss ratio della generazione corrente alla somma della riserva per frazioni di premi con le rate a scadere (entrambe al netto dell'effetto provvigionale). La differenza tra tale valore e la prima componente della riserva premi, maggiorata delle rate a scadere, individua l'accantonamento necessario ovvero la sufficienza della riserva per frazioni di premi.



I - RAMI DANNI

2. Riserva Sinistri

■ Il conto accoglie la riserva per sinistri avvenuti e denunciati e la riserva per sinistri avvenuti, ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell'esercizio, di cui all'art. 37, commi 5 e 6, del D.Lgs. 209/2005 e al titolo II, capo II, del Regolamento ISVAP n. 16 del 4 marzo 2008 (IBNR). Non possono essere dedotte le somme da recuperare nei confronti di assicurati e terzi per sinistri riservati (rivalse, franchigie, ecc.).



I - RAMI DANNI

2. Riserva Sinistri - Caratteristiche

- Stanziamento per sinistri avvenuti nell'esercizio o in quelli precedenti ma non ancora liquidati (sinistri aperti alla fine dell'esercizio), in base al previsto costo comprensivo delle spese di liquidazione e di gestione.
- Valutazione a costo ultimo, per tenere conto di tutti i futuri oneri prevedibili.
- Valutazione separata di ciascun sinistro (metodo dell'inventario) o valutazione mediante il criterio del costo medio applicato a gruppi di sinistri omogenei e numerosi, per la sola generazione corrente e ad esclusione dei rami credito e cauzione.
- Al metodo dell'inventario si deve affiancare (soprattutto per i rami RCA e RCG, c.d. "long tail") un'impostazione statistico-attuariale.
- Assimilabile ad un inventario negativo.



I - RAMI DANNI

2. Riserva Sinistri – Concetto di costo ultimo

- Il valore della riserva sinistri a costo ultimo deve essere il risultato di una valutazione tecnica complessa multifase:
 - una prima fase che trova il suo completamento con la redazione delle stime di inventario delle singole pratiche ad opera degli uffici liquidativi (ovvero, per i sinistri della generazione corrente, con l'individuazione del costo medio)
 - una seconda fase, affidata alle strutture direzionali della compagnia, caratterizzata dall'analisi e controllo dei dati inventariali, dall'analisi degli smontamenti e dall'impiego di metodologie statistico-attuariali per ottenere l'ammontare della riserva sinistri ragionevolmente più prossimo al costo ultimo
 - una terza fase in cui l'impresa procede ad allocare il costo ultimo per generazione e a ripartirlo sui singoli sinistri (anche ai fini delle registrazioni sul relativo repertorio di legge).



I - RAMI DANNI

2. Riserva Sinistri - Definizione di sinistro

- Evento produttivo di un danno in capo all'assicurato o a terzi.
- Diretto o indiretto.
- Patrimoniale o non patrimoniale.
- Che fa insorgere l'obbligo alla controprestazione da parte dell'assicuratore.



I - RAMI DANNI

2. Riserva Sinistri - Sinistri denunciati

- La denuncia è l'atto mediante il quale il sinistro viene comunicato alla compagnia.
- Problematiche connesse:
 - contabilizzazione
 - copertura
 - competenza (IBNR).



I - RAMI DANNI

- 2. Riserva Sinistri Evoluzione dei sinistri denunciati
- Senza seguito.
- Liquidati totalmente (chiusi).
- Riservati.
- Liquidati parzialmente.
- Riaperti.



I - RAMI DANNI

2. Riserva Sinistri – Sinistri liquidati

- Esborso complessivo a fronte di danni definiti nell'ammontare e riferiti a sinistri denunciati nell'esercizio o in esercizi precedenti.
- Fattori da considerare:
 - perizie
 - spese di liquidazione
 - tenuta della riserva sinistri (run-off).



I - RAMI DANNI

2. Riserva Sinistri – Sinistri senza seguito

- Sinistri chiusi senza pagamento da parte della compagnia.
- Problemi
 - prescrizione del sinistro
 - politiche di bilancio
 - possibili riaperture.



I - RAMI DANNI

- 2. Riserva Sinistri Sinistri riaperti
- Sinistri definiti in esercizi precedenti per:
 - liquidazioni ritenute a chiusura sinistro
 - passaggi a senza seguito

che vengono nuovamente riaperti a seguito di successive richieste da parte del danneggiato.

- Problemi:
 - politiche di bilancio
 - pagamenti parziali.



I - RAMI DANNI

2. Riserva Sinistri – Riserva per sinistri tardivi

- Comunemente denominati IBNR "incurred but not reported", sono i sinistri avvenuti nell'esercizio in chiusura ma non ancora denunciati.
- Il fenomeno dei sinistri tardivi richiede un accantonamento integrativo alla riserva sinistri (a copertura dei danni non ancora denunciati al momento della stesura del bilancio).
- Analisi del trend storico dell'incidenza dei sinistri tardivi sul totale dei sinistri denunciati.
- Analisi della variazioni eventualmente intervenute nei processi di ricevimento e gestione delle denunce.



I - RAMI DANNI

5. Riserve di Perequazione

■ Il conto accoglie le riserve accantonate in virtù di disposizioni legislative o regolamentari allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari secondo le modalità di determinazione di cui all'art. 37,comma 7, del D.Lgs. 209/2005 e alle relative disposizioni attuative.

II - RAMI VITA

1. Riserve Matematiche

■ Riserve Matematiche: sono legate alle polizze di capitalizzazione, in cui la natura pluriennale del rapporto comporta per le compagnie l'obbligo di rilevare l'impegno maturato verso gli assicurati cui deve dare adeguata copertura. Può esser altresì definita come la differenza tra il valore degli impegni dell'impresa verso gli assicurati ed il valore attuale degli impegni degli assicurati verso l'impresa assicuratrice.



- D) Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione:
 - riserve tecniche costituite per coprire gli impegni derivanti dall'assicurazione dei rami vita, il cui rendimento viene determinato in funzione di investimenti per i quali l'assicurato ne sopporta il rischio o in funzione di un indice;
 - II) riserve tecniche derivanti dalla gestione dei fondi pensione, costituite per coprire gli impegni derivanti dalla gestione dei fondi pensione.
- ► E) Fondi per rischi ed oneri:

 accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, la
 cui esistenza è certa o probabile, con ammontare o data di sopravvenienza
 indeterminati
- ► <u>F) Depositi ricevuti da riassicuratori</u>: debiti che l'impresa cedente ha nei confronti del riassicuratore per i depositi in contanti ("cauzionali") costituiti in forza dei trattati di riassicurazione (riassicurazione passiva)

IL BILANCIO DI ESERCIZIO: PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E IAS/IFRS

STATO PATRIMONIALE: VOCI DEL PASSIVO


▶ <u>G) Debiti e altre passività</u> : passività distinte da quelle comprese nella classe E perché hanno importo e data di realizzazione certa

H) Ratei e risconti:

Rispetto del principio di competenza

• Ratei passivi: costi di competenza dell'esercizio esigibili, però, in esercizi successivi. Si hanno quando la rilevazione contabile di un costo sospeso comune a due esercizi avviene in via posticipata.


<u>Esempio</u>: in data 1/09/2010 l'impresa prende in affitto un immobile ad un canone semestrale di 12.000 euro. Il canone viene pagato **posticipatamente** alla scadenza del semestre, il 28/02/2011. Il costo, per la parte 1/09-31/12 è di competenza dell'esercizio 2010 e per la parte 31/12-28/02 di competenza dell'esercizio successivo (2011). Nel bilancio 2010 si deve iscrivere un <u>rateo passivo</u> pari a 12.000*121/180= 8,067




121 giorni di competenza dell'esercizio 2010 e 59 giorni dell'esercizio 2011

 Risconti passivi: proventi introitati entro la chiusura dell'esercizio, ma non ancora maturati. Si hanno quando la rilevazione contabile di un ricavo comune a due esercizi avviene in via anticipata.

<u>Esempio</u>: in data 1/11/2010 l'impresa concede un prestito ad un cliente per l'importo di 10.000 euro da restituirsi dopo 2 anni. Il tasso di interesse annuo concordato è pari al 4%. Il pagamento dell'interesse avviene anticipatamente ogni trimestre. Quindi in data 1/11/2010 l'impresa ha incassato l'interesse trimestrale pari a: 10.000 * 4% / 4 = 100 (essendo i trimestri in un anno pari a 4). La parte di ricavo da rinviare all'esercizio successivo è pari a: 100 * 31/92 = 34 <u>risconto passivo</u> (sospensione, al termine dell'esercizio, di una parte di ricavo da rinviare all'esercizio successivo)



STATO PATRIMONIALE: VOCE C.IV DELL'ATTIVO E VOCE F. DEL PASSIVO



Stato Patrimoniale della cessionaria

SP attivo, voce C.IV

La cessionaria effettua depositi in contanti presso la cedente, in relazione ai rischi assunti in riassicurazione (per lei questi depositi rappresentano un credito nei confronti della cedente)


Stato Patrimoniale della cedente

SP passivo, voce F.

La cedente ha un debito nei confronti del riassicuratore per i depositi in contanti (cauzionali) costituiti in forza dei trattati di riassicurazione



IL BILANCIO DI ESER



STATO PATRIMONIALE